



ORDINANZA N. 106 DEL 28/05/2026

OGGETTO : PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) - ANNO 2026

IL SINDACO

VISTA la nota ATS Milano Città Metropolitana Prot. N. 119135/26 del 25/05/2026, in atti comunali con prot. N. 15608/2026, ad oggetto «MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE. PREVENZIONE DEGLI EVENTUALI FOCOLAI DI MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI».

CONSIDERATO che:

- le Arbovirosi, infezioni virali trasmesse da artropodi, rappresentano un crescente problema di sanità pubblica, riconosciuto a livello globale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- i cambiamenti climatici in atto hanno effetti sul ciclo vitale e sulla distribuzione geografica dei vettori e possono influenzare la comparsa di epidemie di diversi patogeni;
- nell'ultimo decennio, in Italia e in Europa, si è assistito ad un incremento delle segnalazioni di casi, importati ed autoctoni, di diverse Arbovirosi molto diffuse nel mondo, tra cui Dengue, Chikungunya e West Nile Disease, con eventi epidemici anche di dimensioni rilevanti;
- la presenza sul territorio di vettori in grado di trasmettere malattie impone l'adozione universale e tempestiva di misure di lotta contro questi insetti e di sistemi di sorveglianza sanitaria estremamente sensibili, al fine di limitare l'introduzione dei virus nel nostro Paese e/o contrastarne la trasmissione attraverso insetti vettori competenti.

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025".

ATTESO che il "Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025", richiamato il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025", prorogato al 31/12/2026 con Atto Conferenza Stato Regioni n. 245 del 18/12/2025, pone particolare attenzione agli interventi di comunicazione del rischio, formazione, misure ambientali, misure di contrasto ai vettori, vaccinazioni, raccomandazioni organizzative.

RICHIAMATA la nota del 07/05/2026 (prot. G1.2026.0019830), con cui la Direzione Generale del Welfare di Regione Lombardia, conformemente alla Circolare del Ministero della Salute 0001510-28/04/2026-DGEME-MDS-P, ha sottolineato l'importanza della programmazione e attuazione di piani strutturati e continuativi di disinfestazione finalizzati al contenimento della presenza di zanzare e di un'adeguata informazione alla popolazione.

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati e sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi.



Città di Lainate

DATO ATTO che il Comune di Lainate effettua, mediante ditta specializzata, interventi programmati di prevenzione e lotta larvicida contro le zanzare su aree e manufatti pubblici di propria competenza.

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno e, quindi, la necessità di disporre misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche per la proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive con possibilità di raccolte d'acqua e focolai di sviluppo larvale.

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha rilevato nel territorio di questo Comune la presenza di una popolazione significativa di questo insetto.

RITENUTO, in considerazione della rilevanza di sanità pubblica della lotta alle zanzare, di adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo necessario alla normalizzazione della situazione, ovvero fino alla fine del mese di ottobre, termine del periodo favorevole allo sviluppo di tali insetti, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici della norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo climatici in atto.

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale.

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

VISTI:

- il RD 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23.12.1978 n. 833, Art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria);
- il Regolamento Locale d'Igiene;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ed in particolare l'art. 50 comma 4, ai sensi del quale il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5, che prevede il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale.

VISTO l'art. 7bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., secondo cui alla violazione di ordinanze adottate dal Sindaco in base a disposizioni di legge o a specifiche norme regolamentari si applica sanzione amministrativa pecuniaria da minimo €. 25,00 a massimo €. 500,00 secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 ottobre 2026

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:



Città di Lainate

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrapcole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

2. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
3. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
4. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:



Città di Lainate

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi porta fiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione dell'art 650 del Codice Penale, oltre alle relative sanzioni previste dai disposti normativi e regolamentari vigenti.

Che, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le violazioni alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/1981 e s.m.i.

Che la presente Ordinanza è da considerare atto di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 del codice civile e che autorizzerà l'Amministrazione Comunale di Lainate, se ritenuto il caso, all'esecuzione dei predetti interventi d'ufficio, con ingiunzione delle spese all'interessato.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui tali inadempienze saranno riscontrate.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato ai sensi delle disposizioni vigenti.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lainate, per tutto il periodo di validità, nonché l'affissione sul territorio di appositi manifesti informativi sulle bacheche comunali.

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale ai fini del controllo e vigilanza sulla sua applicazione e, per l'opportuna conoscenza, alla ATS della Città Metropolitana di Milano Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria - SC Igiene e Sanità Pubblica.

DISPONE ALTRESÌ



Città di Lainate

Che in presenza di casi sospetti o accertati di *Chikungunya/Dengue* o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti aree sensibili quali scuole, strutture sanitarie, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

INFORMA

Che la presente Ordinanza viene resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Albo Online e sul sito istituzionale del Comune di Lainate.

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990, n° 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) giorni e di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale

IL SINDACO

Landonio Alberto / InfoCamere S.C.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente